

**I CANONES WALLICI:
UNO STATUTO RURALE EUROPEO.
L'ECLETTISMO GIURIDICO DI UNA
COMPILAZIONE NORMATIVA ALTOMEDIEVALE**

MICHELE GRAZIA *

1. Il contesto storico.

Gli eventi politici dell'agosto 476 non mutarono ciò che, da ormai diverso tempo, accadeva nella *Pars Occidentis* dell'Impero che già da molti anni aveva intrapreso il cammino del declivio e della decadenza. La formale deposizione di Romolo Augusto da parte di Odoacre, re degli Eruli, e l'invio, a Costantinopoli, delle insegne imperiali e degli *ornamenta Palatii* a Zenone servì a confermare l'emersione della consapevolezza, da parte delle popolazioni germaniche, di poter condurre una più seria ragion di Stato sottesa a non limitarsi ad incursioni aggressive dirette a indebolire la forza militare di Roma, ma a sostituirsi ad essa tramite la costituzione di vere e proprie strutture territoriali governative.

Tale presa di coscienza, per quanto riguarda la Britannia, venne anticipata: nel 411, ad un anno di distanza dal sacco di Roma da parte dei Visigoti di Alarico, l'imperatore d'Occidente, Onorio, ritirò definitivamente le legioni dall'Inghilterra per convogliarle sul continente, abbandonando, dopo quasi mezzo millennio, una provincia destinata a diventare oggetto della smania di nuove popolazioni alla disperata ricerca di nuove terre.

Nonostante le incessanti richieste d'aiuto da parte di principi e notabili britanni, per lo più romanizzati, per scongiurare queste nuove invasioni, la penetrazione di Angli, Juti e Sassoni, provenienti dalle coste della Germania – ed, in particolare, nelle zone limitrofe alla foce dell'Elba – dalla Frisia e dalla Scandinavia, si tramutò in un evento i-

* Relazione presentata in occasione degli "Incontri di Studio del M.Æ.S." del 16 ottobre 2006.

nesorabile: e le locali popolazioni di origine celtica se, da una parte, opposero una strenua difesa, dall'altra furono costrette a ripiegare a ovest, nei territori corrispondenti agli attuali Galles e Cornovaglia, nonché a trovare rifugio in Bretagna. Tre secoli più tardi, di queste invasioni insulari dal continente narrò Beda che, con precisione, ne descrisse non solo gli sbarchi, ma anche gli stanziamenti¹.

L'arrivo in Inghilterra delle popolazioni germaniche non si limitò tanto ad incursioni violente destinate alla mera razzia delle ricchezze che la fertile Britannia offriva, quanto, piuttosto, si estrinsecò in vere e proprie azioni belliche finalizzate alla conquista di territori abitati da Celti romanizzati che, a digiuno da diverso tempo nell'arte della guerra, dovettero optare tra l'inefficace resistenza e la ragionevole ritirata in luoghi lontani da quelli che destavano interesse ai propri nemici.

Per i Celti, la fuga s'impose come una necessità, dal momento che l'intervento violento delle nuove stirpi di origine germanica fu accompagnato dalla brutalità e dall'aggressività. Nel *De excidio Britanniae*, compilato intorno al 540, il monaco britannico Gildas († 570), evidenziò la crudeltà e i mali occorsi alla propria terra sconvolta dall'irruenza dei Sassoni: "... immo excidium patriae ut ferocissimi illi nefandi nominis Saxones deo hominibusque inuisi ..." ²

Gli invasori non si rivelarono subito come tali. Essi erano stati invitati dallo stesso re britanno Vortigern che, in maniera irresponsabile aveva chiesto il loro aiuto contro le incursioni ormai sempre più frequenti di Pitti e Scotti: "... placuitque omnibus cum suo rege Vurtigerno, ut Saxonum gentem de transmarinis partibus in auxilium vocarent; quod Domini nutu dispositum esse constat, ut veniret contra improbos malum,

1 "Adveniant autem de tribus Germaniae populis fortioribus, id est Saxonibus, Anglis, Iutis. De Iutarum origine sunt Cantuarii et Victuarii, hoc est ea gens, quae Vectam tenet insulam, et ea, quae usque hodie in provincia Occidentalium Saxonum Iutarum natio nominatur, posita contra ipsam insulam Uectam. De Saxonibus, id est ea regione, quae nunc Antiquorum Saxonum cognominatur, venere Orientales Saxones, Meridiani Saxones, Occidui Saxones. Porro de Anglis, hoc est de illa patria, quae Angulus dicitur, et ab eo tempore usque hodie manere desertus inter provincias Iutarum et Saxonum perhibetur, Orientales Angli, Mediterranei Angli, Mercii, tota Nordanhymbrorum progenies, id est illarum gentium, quae ad Boream Humbri fluminis inhabitant, ceterique Anglorum populi sunt orti": BEDÆ, *Historia ecclesiastica gentis Anglorum*, (Patrologia Latina XCV), XV.

2 GILDÆ, *De excidio Britanniae*, (Patrologia Latina LXIX), XXIII.

*sicut evidentius rerum exitus probavit*³. [...] *Tunc Anglorum sive Saxonum gens, invitata a rege praefato, Britanniam tribus longis navibus advehitur*⁴.

La sconsideratezza della decisione dei Celti (*placuitque omnibus*) fu immediatamente punita proprio da coloro che erano stati chiamati per fornire loro aiuto (*in auxilium vocarent*). Lo stesso Gildas che definisce i Sassoni "*quos propensius morte*", prende le distanze dalla cieca scelta politica dell'aristocrazia dei Britanni che avevano ospitato i propri invasori: "*... quasi in caulas lupi, in insulam ad retundendas aquilonales gentes intromitterentur*"⁵.

La *Cronaca Anglosassone*⁶, un lungo registro di date ed eventi redatto in ordine cronologico, all'anno 449 riporta la medesima notizia: "*Her Mauricius 7 Ualentine onfengon rice 7 ricsodon .vii. winter. 7 On hiera dagum Hengest 7 Horsa from Wyrteorne geleafade Bretta kyninge gesohton Bretene on þam staþe þe is genemned Ypwinesfleot, ærest Brettum to fultume, ac hie eft on hie fulhton. Se cing het hi feohtan agien Pihtas, 7 hi swa dydan 7 sige hæfdan swa hwar swa hi comon. Hi ða sende to Angle 7 heton heom sendan mare fultum 7 heom seggan Brytwalana nahtnesse 7 ðæs landes cysta. Hy ða sendan heom mare fultum. Þa comon þa menn of þrim mægþum Germanie, of Ealdseaxum, of Anglum, of Iotum*"⁷.

3 BEDÆ, *Historia ecclesiastica*, cit., XIV.

4 BEDÆ, *Historia ecclesiastica*, cit., XV.

5 GILDA, *De excidio*, cit., XXIII.

6 La *Cronaca Anglosassone*, scritta per lo più in *Old English* con vari interventi in *Middle English*, venne redatta, per ordine di Alfredo il Grande, re del Wessex, nell'891 e successivamente fu aggiornata da generazioni di anonimi scrivani fino alla metà del XII secolo. In essa sono riportati i più importanti avvenimenti della storia inglese: dallo sbarco di Cesare in Britannia alla salita al trono di Enrico II Plantageneto nel 1155.

7 Così la *Cronaca Anglosassone*, nella versione tramandataci dal ms 173, ff. 1-32, contenuto nel fondo Parker della BIBLIOTECA DEL CORPUS CHRISTI COLLEGE DI CAMBRIDGE, e che James Ingram traduce: "*This year Marcian and Valentinian assumed the empire, and reigned seven winters. In their days Hengest and Horsa, invited by Wurtgern, king of the Britons to his assistance, landed in Britain in a place that is called Ipwinesfleet; first of all to support the Britons, but they afterwards fought against them. The king directed them to fight against the Picts; and they did so; and obtained the victory wheresoever they came. They then sent to the Angles, and desired them to send more assistance. They described the worthlessness of the Britons, and the richness of the land. They then sent them greater support. Then came the men from three powers of Germany; the Old Saxons, the Angles, and the Jutes*" (*The Anglo-Saxon Chronicle*, ed. J. Ingram, London 1823).

I capi sassoni Engest ed Horsa, accolti in Britannia con tutti gli onori, delusero l'ospitalità di Vortigern (*ærest Brettum to fultume, ac hie eft on hie fuhton*): nel 455, come sarebbe stato prevedibile, congiurarono contro di lui strappandogli il regno. Alcuni anni più tardi, dopo la morte di Horsa, Engest ed il figlio Esc, bramosi di annettere ulteriori territori all'Inghilterra meridionale, mossero le proprie armate verso ovest combattendo nuovamente le popolazioni di origine celtica che, scappate per paura degli invasori germanici, si erano stanziate al confine con il Galles: "*Her Hengest 7 Æsc gefuhton wiþ Walas 7 genamon unarimedlico herereaf, 7 þa Walas flugon þa Englan swa þær fyr*"⁸.

Questa volta, però, i Britanni (*þa Walas*) non opposero nessuna resistenza e dileguandosi dagli Angli come fuoco (*flugon þa Englan swa þær fyr*), vennero definitivamente confinati dietro i monti della Cambria: da questo momento gli invasori Anglosassoni definirono *Welsche*, stranieri, i Celti romanizzati che si erano rifugiati nell'odierno Galles, dove assunsero la denominazione di *Brytwilsh* o, appunto, *Waleas*, cioè Gallesi. Il loro isolamento permise alla cultura celtica di divenire dominante, mentre il latino, assunta la funzione di lingua istituzionale, veniva coltivato dalle sole *élites* governative.

Mentre, infatti, gli Angli, i Sassoni, gli Juti, nel corso delle prime razzie, muovevano dal Continente verso l'Inghilterra meridionale, alcuni gruppi di Britanni, che la Cronaca Anglosassone definisce Romani (*Romane*), già all'indomani della partenza delle Legioni, decisero di trasferirsi in Gallia dove trovare rifugio⁹ per proteggere i propri patrimoni (*sume mid him on Gallia læddon*) dalle incursioni delle popolazioni continentali. La fuga dalla Britannia e la migrazione in terre lontane dagli interessi degli Anglosassoni, per i Celti romanizzati, era divenuta un'inevitabile esigenza: "... *relictis civitatibus muroque celso ite-*

8 Notizia riferita all'anno 473 della Cronaca Anglosassone. "*This year Hengest and Esc fought with the Welsh, and took immense Booty. And the Welsh fled from the English like fire*" (*The Anglo-Saxon Chronicle*, cit.).

9 "*Her Romane gesomnodon al þa goldhord þe on Bretene wæron 7 sume on eorþan ahyddon þæt hie nænig mon siþþan findan ne meahte 7 sume mid him on Gallia læddon*": notizia riferita all'anno 418 della Cronaca Anglosassone. "*This year the Romans collected all the hoards of gold that were in Britain; and some they hid in the earth, so that no man afterwards might find them, and some they carried away with them into Gaul*" (*The Anglo-Saxon Chronicle*, cit.).

*rum civibus fugae, iterum dispersiones solito desperabiliores, iterum ab hoste insectationes, iterum strages accelerantur crudeliores; et sicut agni a lanionibus, ita deflendi cives ab inimicis discernuntur ut commoratio eorum ferarum assimilaretur agrestium*¹⁰.

Se le montagne del Galles, rappresentarono luogo sicuro, altrettanto si può dire con riferimento alle coste francesi nord-occidentali che rientravano nell'area di influenza merovingica: in questo caso si diede vita ad un vero e proprio controesodo dalla Britannia verso il continente. Alla prima migrazione del 418, se ne affiancò una seconda in seguito alla stabilizzazione degli Anglosassoni: stando alle cronache di Guglielmo di Lyon - scritte sei secoli dopo - i Britanni sopravvissuti alle invasioni che non erano riusciti a trovare rifugio in Galles, nel Devon ed in Cornovaglia, trovarono rifugio nella romano-celtica penisola di Armorica che da loro, poi, prese nome di Bretagna.

Tale dimensione residuale della migrazione delle popolazioni celtiche sulle coste francesi non deve portare a qualificare i Britanni dell'Armorica alla stregua di un'esigua comunità in terra merovingica. Gli stessi, infatti, invitati dall'imperatore romano d'Occidente, Procopio Antemio (467 - 472) a difendere la Gallia dai Visigoti, si erano mossi in aiuto di Roma, formando un'armata di 12.000 uomini, sotto la guida di un comandante britanno, di nome Riotimo, secondo la tradizione dello storico goto Jordanes¹¹, ovvero Riothamo, secondo l'epistolario di Sidonio Apollinare, vescovo di Clermont-Ferrand, il quale gli aveva raccomandato di celebrare un *giusto processo* a favore di un proprio anonimo conoscente che aveva iniquamente patito un danno per ragioni di giustizia¹².

2. Origini del testo normativo.

Con l'espressione convenzionale *Canones Wallici* si è soliti qualifi-

¹⁰ GILDA, *De excidio*, cit., XIX.

¹¹ Tale notizia viene tramandata da JORDANES, *De origine actibusque Getarum*, XLV: "Euricus ergo, Vesegotharum rex, crebram mutationem Romanorum principum cernens Gallias suo iure nisus est occupare, quod conperiens Anthemius imperator Brittonum solacia postulavit. quorum rex Riotimus cum duodecim milia veniens in Beturigas civitate".

¹² SIDONIUS APOLLINARIS, *Epistolarium*, IX, 2: "Gerulus epistularum humilis obscurus despicabilisque etiam usque ad damnum innocentis ignaviae mancipia sua Britannis clam sollicitantibus abducta deplorat".

care una raccolta normativa, laica, di matrice britanno-gallese, la cui origine temporale è ascrivibile alla seconda metà del sec. VI, quando gli stanziamenti, in Bretagna ed in Galles, dei Celti romanizzati dell'Inghilterra meridionale si erano già consolidati.

Tale titolo non deve, però, trarre in inganno: non si tratta affatto di una compilazione giuscanonistica, quanto piuttosto di una serie di norme destinate a regolare la vita di una comunità rurale. Lo stesso Wasserschleben, pubblicando la versione dei *Canones Wallici* contenuta nel parigino *Codex Sangermanensis* 121, la quale attribuisce loro un'intestazione di sapore ecclesiastico (INCIPIIT IUDICIUM CULPARUM), riteneva che questo testo normativo dovesse essere considerato come "*eine alte Volksrechtssammlung*"¹³.

L'attribuzione impropria di questo titolo lo si deve alla dottrina storica anglosassone¹⁴, la cui imprecisione può essere giustificata dal fatto che tale compilazione normativa – presente in due differenti versioni – viene spesso rinvenuta in manoscritti¹⁵ che, per lo più, conten-

13 F.W.H. WASSERSCHLEBEN, *Die Bussordnungen der abenländischen Kirche*, Halle 1851, p. 8.

14 A. HADDAN - W. STUBB, *Councils and Ecclesiastical Documents relating to Great Britain and Ireland*, Oxford 1871, vol. I, pp. 127-137; *Medieval Handbooks of Penance, a Translation of the principal Libri Poenitentiales and Selections from related Documents* edd. H.M. Gamer - J.T. McNeill, New York 1938, pp. 372-382.

15 Il codice Orléans 221 li contiene prima dei *Canones Adamnani* (cfr. C. CUISSARD, *Catalogue general des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Départements. Tome XII. Orléans, Paris 1889, p. 114*); il *Codex Bigotianus*, ms lat. 3182 della BIBLIOTECA NAZIONALE DI PARIGI li premette ai *Canones Adamnani*, al Penitenziale di Finnian, ai *Canones Hibernenses*, alla *Praefatio Gildae de Penitentia*, al *Synodus Aquilonalis Britanniae*, al *Synodus Luci Victoriae*, agli *Excerpta de Libro Davidis* (cfr. F. MAASSEN, *Geschichte der Quellen und der Literatur des kanonischen Rechts im Abendlande bis zum Ausgang des Mittelalters*, Graz 1870, p. 784); il codice Hatton 42 della BODLEIAN LIBRARY DI OXFORD li premette ai *Canones Adamnani* (cfr. F. MADAN - H.H.E. CRASTER - R.W.HUNT., *A Summary Catalogue of Western Manuscripts in the Bodleian Library at Oxford, t. II*, Oxford 1937, p. 848); il *Codex Sangermanensis*, ms lat. 12021 della BIBLIOTECA NAZIONALE DI PARIGI li premette ai *Canones Hibernenses*, e li pospone ai *Canones Adamnani* ed al Penitenziale di Finnian (cfr. MAASSEN, *Geschichte der Quellen*, cit., p. 786); il codice Cotton Otho E.XIII del BRITISH MUSEUM DI LONDRA li premette ai *Canones Adamnani* (cfr. T. SMITH, *Catalogus librorum manuscriptorum Bibliothecae Cottonianae, Oxonii 1696*, p. 79); il ms 265 (k2) della BIBLIOTECA DEL CORPUS CHRISTI COLLEGE DI CAMBRIDGE li premette al *Synodus I S. Patricii*, e li pospone ai *canones Hibernici* (cfr. M.R. JAMES., *A Descriptive Catalogue of the Manuscripts in the Library of Corpus Christi College Cambri-*

gono materiale giuscanonistico e di carattere penitenziale proveniente dalle aree di influenza della chiesa celtica.

Il testo dei *Canones Wallici*, pur continuando ad essere pubblicato insieme a quelli dei *Libri Pœnitentiales* di origine gallese ed irlandese¹⁶, trattando temi squisitamente secolari né ha rilevanza ecclesiastica, né funzione di carattere confessionale.

La sua assimilazione con il mondo della letteratura penitenziale delle origini, è dovuta al comune *background* culturale che li unisce: infatti, eccezion fatta, come si avrà modo di vedere *infra*, per tre sole disposizioni ersepite dai Libri Penitenziali presenti in una delle due versioni che li hanno tramandati¹⁷, i *Canones Wallici* presentano norme destinate a disciplinare rapporti di diritto civile, penale, commerciale ed internazionale privato, in quanto destinate ad essere vigenti in una civiltà contadina ed agreste, quale poteva essere quella romano-britannica rifugiata in Cambria o in Bretagna a seguito della conquista da parte di Angli, Sassoni e Juti dell'Inghilterra meridionale.

È tuttavia difficile poter attribuire con certezza una specifica paternità geografica a queste norme: in esse, infatti, se da una parte sono presenti elementi testuali che consentono di poter ricondurre i *Canones Wallici* ai Britanni che trovarono rifugio in Galles, dall'altra esistono fattori documentali che attestano un'origine bretone riferibile ai Celti romanizzati che si mossero verso l'Armorica.

A prescindere dall'autorevole opinione degli studiosi¹⁸, a favore della *gallesità* depone il rinvenimento, all'interno di ambedue le ver-

dge, 2 vols., Cambridge 1912, II, p. 42).

16 *The Irish penitentials*, ed. L. Bieler, (Scriptores Latini Hiberniae, 5) Dublin 1963

17 La c.d. versione A è contenuta nei summenzionati (cfr. *supra* n. 15): codice Orléans 221, *Codex Bezae Cantabrigie*, codice Hatton 42, codice Cotton Otho E.XIII, il MS 265 (K2); la c.d. versione P, invece, è quella contenuta nel solo *Codex Sangermanensis*. Tale diversificazione testuale è dovuta a Ludwig Bieler (*The Irish Penitentials*, cit., pp. 7, 136, 150).

18 Hugh Williams definisce i *Canones Wallici* "An interesting collection belonging to Welsh national law" (*Two Lives of Gildas by a monk of Ruys and Caradoc of Llancarfan*, transl. by H. Williams, London 1899, p. 286); Haddan e Stubbs ne considerano il testo quale "undoubtedly Welsh" (HADDAN - STUBBS, *Councils*, cit., 127, alla nota *); dello stesso parere sono, poi, Gamer e McNeill (*Medieval Handbooks of Penance*, cit., p. 372). Unica voce fuori dal coro è F. SEEBOHM, *Tribal Custom in Anglo-Saxon Law*, London 1902, p. 150.

sioni dei *Canones Wallici*, di numerose norme comuni alla legislazione gallese di epoca successiva. Intorno all'anno 940, infatti, nei pressi di Hendygywyn al confine tra la Contea di Dyfed e quella di Seisyllwg, il Re del Galles, Hywel Dda († 950)¹⁹, commissionò la compilazione di un *corpus iuris* - rimasto in vigore fino al sec. XV - che raccoglieva la precedente produzione normativa adattandola alle esigenze del suo governo, le c.d. *Leges Wallicae*. In quest'opera sono presenti disposizioni, di natura procedurale (II. 49, 2-17 e II. 51, 1), che corrispondono *verbatim* a norme rinvenibili nei capi 2-16 e 18 della versione A dei *Canones Wallici*, nonché nei corrispondenti capi della versione P²⁰.

Dai manoscritti che, invece, hanno tramandato il testo dei *Canones Wallici* è possibile intravedere l'intervento di copisti continentali: il Codice Orléans 221, per esempio, risalente ai secoli VII e IX, è stato redatto da un amanuense, di nome Iunobruno, che scriveva con un carattere minuscolo di tipo bretone; il *Codex Bigotianus*, invece, è stato redatto nel sec. X da un amanuense Bretone, chiamato Maeloc e presenta glosse scritte nel latino tipico della Gallia merovingia, così come il Codice Hatton 42, compilato nel sec. IX ed il manoscritto di Cotton Otho E. XIII del sec. X; il *Codex Sangermanensis*, invece, fu scritto in Armorica nel sec. X, dall'amanuense Arbedoc per il proprio abate, Haeb-Hucar, e presenta anch'esso glosse bretoni.

Il fatto che la maggioranza dei manoscritti che contengono il testo dei *Canones Wallici* sia di origine armoricana, se da una parte, mette in evidenza che la comunità britannica presente nel nord della Francia doveva essere numerosa e consente di ritenere, dall'altra, che gli emigrati in terra bretone avevano portato con sé un testo normativo già consolidato²¹. Data la perfetta corrispondenza, in alcuni punti, con le *Leges Wallicae* più difficile è, invece, sostenere che i *Canones Wallici* ab-

19 Un confronto con le *Leges Wallicæ*, in realtà usi e consuetudini giuridiche gallesi, tradotti in lingua latina e riuniti in maniera organica in un'unica compilazione e non vere e proprie leggi, come invece lo si potrebbe dedurre dal *nomen iuris* utilizzato, è di A. OWEN, *Ancient Laws and Institutions of Wales*, London 1841, pp. 843 e ss.

20 Cfr. L. BIELER, *Towards an interpretation of the so-called "Canones Wallici"*, in *Medieval Studies presented to Aubrey Gwynn, S.J.*, edd. J.A. Watt - J.B. Morrall - F.X. Martin, Dublin 1961, pp. 387-392: 388.

21 Cfr. *The Irish Penitentials*, cit., p. 7.

biano un'origine continentale, nonostante vi sia una residuale parte della dottrina che ritiene che questo testo normativo sia stato compilato direttamente in Bretagna²² e ciò sarebbe confermato da due fattori di carattere esclusivamente testuale.

I manoscritti della versione A, ad eccezione del manoscritto di Cotton Otho E. XIII, introducono il testo dei *Canones Wallici* con una particolare intestazione: *INCIPIUNT EXCERPTA DE LIBRIS ROMANORUM ET FRANCORUM*²³. Tale riferimento ai Franchi costituirebbe prova per ritenere la compilazione di origine continentale, ed in modo particolare, gallica: ciò, inoltre, verrebbe suffragato dal fatto che si sono riscontrate alcune connessioni tra il testo dei *Canones Wallici* ed alcune previsioni normative della *Lex Salica*.

In proposito, però, è stato fatto notare che²⁴ che le disposizioni che i *Canones Wallici* hanno in comune con alcune previsioni normative della *Lex Salica* sono già tutte presenti nelle *Leges Wallicae*: ma queste sono di gran lunga posteriori agli stessi *Canones Wallici* ed essendo tipicamente insulari non possono essere state contaminate da una normativa continentale. Tuttavia, le formule giuridiche utilizzate in ambo i testi normativi, pur essendo riconducibili alla medesima fattispecie legale, non presentano sempre la stessa espressione rituale.

Tra le diverse interpretazioni offerte dal Bieler²⁵ potrebbe essere accolta quella secondo la quale i *Canones Wallici* fossero sì di origine gallesese ed appartenessero ad una comunità rurale insediata in Bretagna a seguito delle incursioni degli Angli e dei Sassoni. Salvo il voler ipotizzare – ma non è questo il luogo – l'importazione nella legislazione gallesese di Hywel Dda di norme di origine anglosassone in qualche modo connesse con la *Lex Salica*, in forza di una normativa sottostante comune, è possibile ritenere che qualcuno di questi coloni sia ritornato in Galles portando con sé lo statuto della comunità, influenzato, ormai, dalla legislazione dei Franchi Salii con cui aveva convissuto.

22 SEEBOHM, *Tribal Custom*, cit., p. 150.

23 Il codice Orléans 221 presenta una versione leggermente diversa: *INCIPIUNT EXCERPTA DE LIBRIS (LIBRI X) ROMANIS ET FRANCHORUM*.

24 BIELER, *Towards an interpretation*, cit., p. 390.

25 BIELER, *Towards an interpretation*, cit., p. 391.

Pertanto le Leggi di Hywel Dda, nello sforzo di raccogliere gli usi e le consuetudini giuridiche gallesi, tradotti in lingua latina, potrebbero essere state, coscienziosamente o no, davvero influenzate dalla normazione della Gallia merovingia.

Il possibile ascendente esercitato dalla *Lex Salica* sui *Canones Wallici* si limita, però, a stabilire una mera connessione tra le fattispecie legali della prima e le disposizioni dei secondi: da una parte, infatti, non esiste una perfetta identificazione tra le due normative che fanno uso di terminologie giuridiche e tecniche redazionali diverse, dall'altra la *Lex Salica*, si caratterizza per la presenza di un apparato sanzionatorio giuspenalistico di tipo pecuniario, mentre i *Canones Wallici*, a fronte di violazioni, prevedono il pagamento in natura²⁶.

3. Una composita normativa statutaria.

Per i Britanni che fuggivano dalle fertili terre dell'Inghilterra meridionale, i *Canones Wallici* rappresentavano norme destinate a regolare la propria vita quotidiana.

Benché gli storici abbiano definito i *Canones Wallici* alla stregua di uno Statuto, tale termine rischia di assumere una rilevanza impropria: in questo testo normativo, infatti, non si ravvisano norme di carattere istituzionale, dirette, cioè, ad illustrare il funzionamento di organi costituzionali. I temi normativi toccati dai *Canones Wallici* sono ancora

26 A tal proposito, per ragioni di completezza, lo stesso Bieler (*Towards an interpretation*, cit., p. 390, alla nota 13), individua un'eccezione meritatamente all'uso della pena pecuniaria in caso di percossa che non abbia provocato né livore né ferite:

(Canones Wallici)	(Canones Wallici)	(Lex Salica)
A c. 12 - <i>Si quis alapam alteri impingerit nec sanguis nec libido appareat, .v. solidos argenti exsolvati.</i>	P c. 51 - <i>Si quis alapa alium occiderit sic ut ne sanguis nec livido appareat, solidos .v. exsolvat.</i>	c. XVII.6 - <i>Si quis ingenuus ingenuum de fuste percusserit ut sanguis non exeat, usque tres colpus semper per unum quisquo iecto CXX dinarios qui faciunt solidus III culpabilis iudicetur.</i>

Come è agevole verificare, oltre ad una discontinuità letterale della norma giuridica che assume una differente formulazione, la disposizione contenuta nella *Lex Salica*, prevede una sanzione, sì pecuniaria, ma difforme nelle modalità di esecuzione della pena stessa: il pagamento di tre soldi per ciascuna percossa.

molto lontani, sia sotto un generale profilo culturale, sia in una specifica ottica storico-giuridica, da quelli tipici della legislazione comunale.

Nei *Canones Wallici*, insomma, sono assenti disposizioni di rango costituzionale volte a stabilire le varie forme di governo: essi, piuttosto, sono lo spaccato concreto e sociale della vita di una comunità rurale. Non si nominano magistrature o si stabiliscono imposizioni, ma si stabiliscono le modalità di acquisto dei cavalli, degli schiavi o delle fattorie, o le norme sulla conduzione degli animali sul suolo altrui, la disciplina della responsabilità per il danno commesso dal bestiame.

In essi non si definiscono le percentuali di composizione delle assemblee pubbliche, quanto, piuttosto, si dispongono le sanzioni penali da applicare per la violazione di condotte ritenute rilevanti ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico, si stabiliscono le regole da seguire nel caso in cui vengano prestate delle garanzie, ovvero si sanciscono quali debbano essere le norme che disciplinano il contratto matrimoniale ed il mantenimento delle concubine.

È la vita agreste quella che viene descritta dai *Canones Wallici*, e non quella politica: attraverso le loro disposizioni normative si possono certamente individuare i principi giuridici che costituivano il fondamento della *societas* civile e commerciale, ma ciò che più essi mettono in evidenza è la prassi rurale d'ogni giorno. Essi si manifestano come una normativa eterogenea caratterizzata da disposizioni che appartengono alle più diverse esperienze giuridiche: è possibile individuare, infatti, norme di chiara ascendenza romanistica, altre di matrice tipicamente celtica, altre ancora influenzate dai *corpora iuris* delle popolazioni limitrofe, altre, infine, risultano inserite successivamente ed appartengono alla tradizione penitenziale delle Isole Britanniche.

Il substrato culturale giuridico romano, le tradizioni legali della civiltà celtica – mai assopita e sempre più simbiotica –, inserti normativi di matrice germanica, s'intrecciano per dar vita ad uno Statuto unico in cui emergono tanto le esigenze di carattere secolare volte alla stabilità sociale, alla pace civile, alla correttezza del commercio, quanto quelle di matrice ecclesiastica sottese a moralizzare i costumi dei contadini e dei pastori inglesi, geograficamente Celti ma culturalmente Romani, e costretti a vivere e mercanteggiare con popolazioni originarie della Gallia o dell'Europa continentale.

I *Canones Wallici*, quindi, costituiscono un nucleo normativo tanto

eclettico quanto giuridicamente e culturalmente integrato: essi sono, sì, un *Gemeinderecht*²⁷, ma sono in grado di trasmetterci, dopo secoli, un insegnamento sul comune vivere civile al di là delle differenze sociali ed etiche. Essi, possono davvero dirsi, uno Statuto europeo.

3. 1. Ascendenze giusromanistiche.

Che gli anonimi compilatori dei *Canones Wallici* fossero romanizzati, lo dimostra già il tenore del titolo riportato dai manoscritti della versione A che, ad eccezione del manoscritto di Cotton Otho E. XIII²⁸, introducono il testo con una particolare intestazione: INCIPIUNT EXCERPTA DE LIBRIS ROMANORUM ET FRANCORUM.

Tale riferimento ai Romani (ROMANORUM) non costituisce un romantico senso di autodeterminazione, quanto, piuttosto, rappresenta l'avvertita necessità, dei rifugiati di origine britannica, di rappresentare la propria appartenenza culturale a soggetti terzi che venivano in contatto con la loro comunità.

L'*idem sentire* della propria romanità viene riscontrato al fine di potersi distinguere dalle popolazioni limitrofe – Sassoni, Angli e Juti in Inghilterra, e Franchi in Bretagna – rispetto alle quali si vuole mantenere l'indipendenza e l'autonomia. Sotto questo aspetto i *Canones Wallici*, si esprimono in maniera conforme a tutte le esperienze giuridiche post-romanistiche coeve che, pur mutuando dalla tradizione legale millenaria di Roma, germogliano un diritto proprio, dando luogo alla genesi del c.d. principio della personalità della legge, secondo il quale la norma da applicare nelle controversie era quella che ogni uomo aveva acquisito per nascita e non una legge territorialmente individuata: come tutti popoli che fuoriuscivano dall'esperienza imperiale, anche i Britanni dei *Canones Wallici*, cercarono di preservare la propria identità nazionale, conservando un proprio diritto, che privilegiava la personalità della propria etnia²⁹.

27 Così definiti da da Ludwig Bieler (*The Irish Penitentials*, cit., p. 7).

28 Il codice inglese riporta il seguente titolo: SINOD ROM INCIPI PAUCA COLOMELLA.

29 Sulla scorta di ciò, non è, infatti un caso che negli impropriamente detti Regni Romano-barbarici, si vanno creando due differenti normative: la prima riservata ai *cives romani* (ad esempio la *Lex Romana Visigotorum*), la seconda, invece, applicabile alle stirpi di origine germanica (ad esempio la *Lex Visigotorum*): si preferiva adottare il

3.1.1. Unità di misura.

Che le norme contenute nei *Canones Wallici* mettano in evidenza una civiltà dalle ascendenze romane, lo dimostra il fatto che, in più di un'occasione, i giuristi che li compilarono hanno fatto menzione ad unità di misura, non proprie delle popolazioni celtiche, o di quelle continentali, a contatto delle quali gli emigrati dalla Britannia finirono per coabitare, bensì tipiche della cultura italica.

In modo particolare, per quanto attiene alle unità di misura ponderali, sono numerose le disposizioni che si riferiscono al sistema tipico dell'età imperiale:

<p>A c. 10 - <i>Si quis hominem lancea gladio ferierit et interiora inspiciat, argenti libras .iii. exsolvat.</i></p> <p>A c. 21 - <i>Si quis animalia vicini sui in herba commiserit intacta et manserit in ea, pro animalia duo unum scriptulum reddat...</i></p> <p>A c. 51 - <i>Si quis caballum a latrone abstulerit, si valuerit argenti libram, accipiat unchiam; si autem minus, demedium unchiae accipiat.</i></p>	<p>P c. 8 - <i>Si quis hominem lancea aut gladio ferierit sic ut interiora inspiciat, argenti libras tres noverit se rediturum.</i></p> <p>P c. 31 - <i>Si cuius animalia in herba vicini sui intacta manserit stagni libras .iiii. reddat...</i></p> <p>P c. 57 - <i>Si quis caballum ante latronem excusserit, si in una patria, .vi. scripulos accipiat.</i></p>
---	---

Anche se attengono a materie giuridiche diverse tra di loro – si va da disposizioni di matrice giuspenalistica (A c. 10 e P c. 8, nonché A c. 51 e P c. 57) ad altre di chiara estrazione civilistica (A c. 21 e P c. 31) – ciascuna di queste norme fa riferimento ad unità di peso romane.

In epoca augustea, con il termine *libra* (A c. 10 e P c. 8, P c. 31) – che originariamente indicava il solo strumento di misurazione – s'intendeva l'unità maggiore del sistema ponderale italico (corrispondente ad odierni 327 grammi circa) che si suddivideva in 12 *unciae*. L'oncia (A c. 51) – che, in seguito, assunse, altresì, la funzione di moneta divisionale – veniva, a sua volta, ripartita in 24 *scripula*, ed era equivalente di circa 27,25 grammi odierni. Infine, lo *scripulum* (A c. 21), era la più piccola frazione ponderale del sistema romano – pari a

principio della c.d. personalità del diritto, mutabile a seconda del gruppo etnico cui si appartiene, piuttosto che quello della territorialità, in virtù del quale la legge applicabile è uguale per tutte le popolazioni insistenti su di un medesimo territorio.

1,135 grammi odierni – e corrispondeva a 1/24 di oncia e 1/ 288 di libbra.

Anche le unità di misurazione della capacità sono quelle tipiche del sistema romano:

A c. 22 - *Si porci per ammonam noctuam manserit per maiorem noctis partem, quadrisextarium, si vero per minorem noctis partem, sextarium reddat.* P c. 15 - *Si porci alterius super ammonam noctu manserit, per porcum maiorem quadrisextarium redat.*

A prescindere dalla mancata oggettivizzazione della sanzione, non avendo specificato i *Canones Wallici* in che cosa debba consistere il pagamento della stessa, anche in questa circostanza è stata presa in considerazione una misura italica: si tratta della sesta parte, *sextarius* appunto, del congio – l'unità maggiore del sistema di misurazione della capacità (equivalente a litri 3,283) – e corrispondente a litri 0,545.

Dalla lettura di queste norme non ci è dato sapere se vi fosse un'esatta corrispondenza tra queste unità di misura e quelle originali romane: tuttavia è abbastanza probabile deporre per un'ipotesi affermativa, almeno con riferimento alle unità di misura dei liquidi. Il primo Penitenziale gallesse, infatti, la *Praefatio Gildae de poenitentia*, coevo ai *Canones Wallici* in quanto risalente agli anni successivi alla conquista sassone dell'Inghilterra, nella seconda parte del can 2., prevedeva che in caso di sodomia: "*Si operarius, sextarium de lacte Romanum et alium de tenucla et aquam quantum sufficiat pro sitis ardore summat*".

L'espressione adottata "*sextarium de lacte Romanum*", fa presumere che il sestario fosse un'unità di misura ancora usata, ma la determinazione della stessa poteva aver subito delle alterazioni. Il fatto che il summenzionato testo penitenziale abbia voluto specificare il tipo di sestario (*Romanum*), infatti, lascia intendere che un'unità di misura con lo stesso nome ma indicante valori di capacità diversa, fosse parimenti vigente al momento della sua redazione.

3.1.2. In ricordo della Legge delle XII Tavole.

La *Legge delle XII Tavole*, è la più antica codificazione scritta del Diritto Romano – a noi pervenuta in maniera frammentaria – che la tra-

dizione liviana³⁰ attribuisce all'operato di una commissione di dieci magistrati appartenenti al patriziato (i c.d. *Decemviri legibus scribundis*) in carica nel corso del biennio 451–450 a.C. Il nome di questa legge deriva dal numero delle tavole bronzee su cui venne scritta. In origine esposte pubblicamente nel Foro, le Tavole andarono per sempre perdute nell'incendio che i Galli appiccarono a Roma durante il sacco dell'anno 390 a.C. e, per motivi scaramantici, non vennero più nuovamente riscritte³¹. Tuttavia, nelle scuole di diritto di Roma si continuò a tramandarne il testo oralmente: lo stesso Cicerone riferiva che al tempo della sua fanciullezza lo studio delle XII Tavole rientrava nei programmi scolastici che ne prevedevano l'apprendimento a memoria³². Diversi furono gli autori romani (non solo giuristi, basti pensare all'enciclopedista del II sec. d.C. da Aulo Gellio nelle sue *Noctes Atticæ*, ed al contemporaneo grammatico Pompeo Festo con il suo *De verborum significatu*), però, che hanno citato in numerosi passi alcuni brani dell'antica legislazione: ciò ha permesso ad alcuni studiosi, stante la limitatezza dei frammenti pervenuti, di poterne ipoteticamente ricostruire il testo.

Anche i compilatori dei *Canones Wallici*, proprio perché romanizzati, sembrano aver conosciuto la *Legge delle XII Tavole*. Ciò risulta quanto mai intuibile nelle previsioni inerenti la punibilità dei minori. In questa circostanza, infatti, i *Canones Wallici* acquisiscono i medesimi schemi normativi presenti nella *Legge delle XII Tavole* per disciplinare i criteri sanzionatori da applicare ai pastori dei maiali che, conducendo il bestiame nell'altrui proprietà, dovessero arrecarvi danni ovvero compiere atti di furto avverso essa:

<p>A c. 26 - <i>Parvulus usque annum .xii. pro delicto nihil reddat nisi disciplinam accipiat; post hanc vero aetatem quicquid delinquat vel furatur retribuat.</i></p>	<p>P c. 18 - <i>Si quis parvulus usque annos .xv. quodlibet dilectum commiserit, nihil sub iudice reputatur nisi disciplinam accipiat; <post> hoc autem secundum aetatem et quod furabitur restituat.</i></p>
---	---

Volendo trascurare l'età-soglia per l'applicazione della sanzione – i

30 TITI LIVII, *Ab Urbe condita*, III. 33– 54.

31 TITI LIVII, *Ab Urbe condita*, V. 43.

32 CICERONIS MARCI TULLI, *De legibus*, 2, 59.

dodici anni per il Testo A (*Parvulus usque annum .xii. ...*), ed i quindici per il testo P (*Si quis parvulus usque annos .xv.*) – ciò che rileva al nostro interesse è il fatto che il minore, non in grado di risarcire a causa dell'età, non veniva lasciato impunito *tout-court*: ad esso doveva essere inflitta una pena di tipo corporale (*disciplinam accipiat*) che non veniva lasciata alla discrezionalità del *pater familias* ma, sottratta ad essa, era decisa dall'autorità giudiziaria stessa (*sub iudice*).

I compilatori dei *Canones Wallici* adottarono tale criterio sanzionatorio mutuandolo direttamente dalla Tavola VIII che alla legge n. 9 prevedeva: "*Frugem – aratro quaesitam noctu pavisse ac secuisse puberi XII tabulis capital erat, suspensumque Cereri necari iubebant, – inpubem praetoris arbitrato verberari noxiamve duplionemve decerni*"³³.

La norma decemvirale³⁴, che trovava applicazione nel caso di violazione del divieto notturno (*noctu*) di pascolo (*pavisse*) o di raccolta frutti dai campi coltivati (*secuisse*), prevedeva una sanzione diversa a seconda delle condizioni anagrafiche del trasgressore: mentre il pubere, infatti, veniva condannato alla pena di morte (*puberi...capital erat*) tramite impiccagione ad un albero sacro a Cerere (*suspensumque Cereri necari iubebant*), l'impubere, invece, veniva fustigato oppure condannato a pagare il danno o il doppio del danno (*verberari noxiamve duplionemve decerni*) a seguito di un giudizio discrezionale del pretore (*praetoris arbitrato*).

Al di là della perfetta corrispondenza, nell'ambito della differen-

33 Della norma decemvirale in questione non esiste la formulazione diretta, ma solo quella riportata dall'erudito Plinio (PLINII, *Naturalis Historia*, XVIII.3.12.); cfr., altresì, GAI, *Institutiones*, IV.75: "*Ex maleficio filiorum familias seruorumque, ueluti si furtum fecerint aut iniuriam commiserint, noxales actiones proditae sunt, uti liceret patri dominoue aut litis aestimationem sufferre aut noxae dedere. Erat enim iniquum nequitiam eorum ultra ipsorum corpora parentibus dominisue damnosam esse*".

34 A tal proposito si consideri, altresì, la legge 13 della Tavola VIII riportata in GELLII, *Noctes Atticae*, XI.18.8 e XX.1.7.: "*Ex ceteris – manifestis furibus liberos verberari addicique iusserunt (Xviri) ei, cui furtum factum esset – ; servos – verberibus affici et e saxo praecipitari ; sed pueros impuberes praetoris arbitrato verberari voluerunt noxiamque – sarciri*"; cfr., altresì, GAI, *Institutiones*, III.189: "*Poena manifesti furti ex lege XII tabularum capitalis erat. Nam liber verberatus addicebatur ei, cui furtum fecerat; utrum autem servus efficeretur ex addicione an adiudicati loco constitueretur, veteres quaerebant. In seruum aequae uerberatum animadvertebatur. Sed postea inprobata est asperitas poenae, et tam ex serui persona quam ex liberi quadrupli actio praetoris edicto constituta est*".

ziazione del trattamento sanzionatorio, tra il testo dei *Canones Wallici* e quello della legge n. 9 della Tavola VIII, la latinità dei primi si evince dall'uso, nel testo P, di una caratteristica formula della terminologia processualistica romana: *sub iudice*.

Con tale colta espressione, che è possibile far risalire ad Orazio³⁵ e che viene tuttora utilizzata per fare riferimento a situazioni processuali incerte per cui non la causa non è ancora stata decisa con sentenza, tanto i giuristi romani³⁶ quanto la legislazione imperiale³⁷ – a volte con piccole variazioni sul tema dovute alla struttura sintattica del periodo in cui tale formula veniva inserita – erano soliti indicare l'assoggettamento all'autorità giudiziaria competente cui si era sottoposti.

Ma i giuristi che compilarono i *Canones Wallici* non si limitarono solamente a recepire i principi normativi presenti nella *Legge delle XII Tavole*, mutuando schemi giuridici generali cui poter fare riferimento.

Gli stessi si spinsero ben oltre, dal momento che giunsero a modellare le proprie disposizioni sulla falsariga di quelle presenti nella stessa legislazione decemvirale:

<p>A c. 27 cpv. 2 – <i>Fur per noctem occidi licet, per diem non licet, qui occiderit in nocte causam habet.</i></p>	<p>P c. 22 – <i>Si qui ingenuus aut servuus faciens furtum noctu et in ipso commisso fuerit feritus et mortuus fuerit, qui eum occiderit nullam habeat causam reddendi.</i></p>
--	---

A prescindere dalla più ampia formulazione della norma contenuta in P c. 22, ove non solo si distingue – senza conseguenza alcuna, per altro – l'appartenenza sociale del soggetto criminoso (*ingenuus aut servuus*), ma anche l'effetto dell'evento illecito (*fuerit feritus et mortuus fuerit*), ciò che rileva, ai fini del presente studio, è l'aver voluto riproporre, con una perifrasi differente, una tra le più antiche disposizioni del diritto penale di Roma, contenuta alla legge n. 13 della Tavola VIII: "*si nox furtum faxsit, si im occisit, iure caesus esto*".

35 ORATII, *Ars poetica*, 78: "*Adhuc sub iudice lis est*".

36 Cfr. GAI, *Institutiones*, IV.104 e IV.105: "*sub uno iudice accipiuntur*"; IV.109: "*sub uno iudice inter omnes ciues Romanos accipitur iudicium*".

37 Cfr. JUSTINIANI, *Codex*, 9.19.6: "*suo corpore sub competenti iudice poenas luere*"; 4.1.12.1.: "*sub ipso iudice detur non expectata vel ultima definitione vel provocationis formidine*".

È evidente che la disposizione contenuta nei *Canones Wallici* mutua proprio dalla normativa della Tavola VIII, sancendo la non punibilità di un'azione che – presa separatamente e senza contestualizzazione – assumerebbe rilevanza penale: l'uccisione del ladro, ove avvenuta di notte (*per noctem occidi, furtum noctu, si nox furtum faxsit*), invece, libera l'omicida da qualunque responsabilità. Come nella legislazione romana arcaica, anche in questa circostanza la previsione normativa opera da causa scriminante e legittima un'aggressione posta in essere con supposte finalità difensive del patrimonio.

Dopo oltre mille anni la *Legge delle XII Tavole*, pur essendo ormai caduto l'Impero Romano d'Occidente da poco meno di un secolo, erano ancora in grado di poter esprimere le proprie efficienza e qualità normative.

3.1.2 Il divieto di doppio giudicato in eadem re.

Uno dei retaggi della tradizione giuridica romana³⁸ è la vigenza, nei sistemi giuridici del principio del c.d. *ne bis in idem*, in forza del quale è fatto divieto al giudice di pronunciarsi sulla stessa materia che è già stata oggetto di un precedente procedimento.

Non da meno, anche i *Canones Wallici*, in A c. 41, vista la propria (parziale) ascendenza romanistica, adottarono tale criterio normativo generale: "*Si qua causa ante iudicata, a nullo permittamus diiudicari*".

I compilatori dello Statuto rurale gallese, con una formulazione differente – che ha tanto il sapore di una glossa – vollero riprodurre, con altri termini, quanto già riportato dal giurista Gaio: "... *postea ipso iure de eadem re agi non potest*"³⁹, volendo lo stesso riferirsi proprio all'impossibilità per una stessa *actio* di essere intentata una seconda volta qualunque fosse stato l'esito della prima. La norma citata da Gaio ha origini antichissime. Essa, infatti, doveva esistere anche nel diritto greco, visto che lo stesso Demostene dichiara che ad Atene le leggi non permettevano una duplice azione giudiziaria sullo stesso

38 P.P. RIVELLO, *Analisi in tema di 'ne bis in idem'*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», XXXIV (1991), pp.446 e segg.; M. KASER - K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1996, p. 80; R. KNÜTEL, *Ius commune und Römisches Recht vor Gerichten der Europäischen Union*, «Juristische Schulung», XXXVI (1996), pp. 768-778: 774.

39 GAI, *Institutiones*, IV.107; cfr., altresì, IV.108: "...*de ea postea ipso iure agi non poterat*".

oggetto: "Οἱ νόμοι δ'οὐκ ἔωσι δις πρὸς τὸν αὐτὸν περὶ τῶν αὐτῶν οὔτε δίκας οὔτε εὐθύνας οὔτε διαδικασίαν οὔτ'ἄλλο τοιοῦτ'οὐδέν" ⁴⁰. Se da una parte la norma citata dall'avvocato greco fa riferimento alle diverse materie giuridiche che prevedevano il divieto di doppio giudicato (οὔτε δίκας οὔτε εὐθύνας οὔτε διαδικασίαν οὔτ'ἄλλο τοιοῦτ'οὐδέν), dall'altra quella riportata da professore romano attiene al solo processo civile⁴¹: ed a tale materia sembra riferirsi anche lo stesso Statuto rurale gallese. È la medesima collocazione *ratione materiae* di A c. 41 a far pendere per questa soluzione: la norma, infatti, è tanto anticipata quanto seguita da disposizioni sottese ad eliminare due casi di incertezza: il precedente sulla proprietà privata a seguito di donazione (A c. 40), il successivo in materia di regolamentazione di confini fondiari (A c. 42).

Tuttavia l'ampiezza della norma non impedisce di ipotizzare la sua applicabilità anche in altri settori del sapere giuridico: A c. 41 si riferisce ad una generica *causa ante iudicata* che né può essere limitata necessariamente alla sola materia civilistica, né esclude la sua estensione all'ambito penalistico.

La rilevanza del principio del divieto di doppio giudicato *in eadem re*, soprattutto nella materia criminale, è oggi talmente ragguardevole, che alcuni ordinamenti hanno ritenuto opportuno codificarla in norme di natura costituzionale⁴², mentre altri, senza sminuirne la cogenza, hanno preferito attribuirvi rango di legge ordinaria⁴³: tale esigenza assicura la definitività delle situazioni giuridiche e premia la certezza del diritto.

⁴⁰ DEMOSTHENES, *Contra Leptinem*, 147.

⁴¹ GAI, *Institutiones*, IV.107: "Si vero legitimo iudicio in personam actum sit ea formula quae iuris civilis habet intentionem...".

⁴² Si pensi in proposito all'art. 103 comma III della Costituzione tedesca: "Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden" (Per la medesima azione nessuno può essere punito più di una volta in base alle leggi penali di carattere generale).

⁴³ Si pensi al comma I dell'art. 649 del nostro Codice di Procedura Penale: "L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345".

3.2. Inerti di diritto germanico.

I *Canones Wallici*, nonostante la propria origine britannica, e l'ascendenza culturale giusromanistica, contengono anche norme comuni ad altri testi normativi continentali.

L'inserzione di elementi giuridici non gallesi e comuni alla normativa di estrazione germanistica è giustificabile in base alla collocazione geografica in cui i *Canones Wallici* sono sorti: le comunità rurali romanizzate di stirpe celtica provenienti dall'Inghilterra meridionale avevano trovato rifugio nell'antica Armorica a stretto contatto con le popolazioni franche che abitavano le regioni confinanti.

Tra la fine del sec. V e l'inizio del secolo VI, il merovingio Clovis regnando su un territorio esteso tra il fiume Reno ad est ed i Pirenei ad ovest, aveva garantito alla casa reale dei Franchi Sali il dominio su quasi l'intera Gallia, con esclusione, per l'appunto, della Bretagna nonché della Savoia e delle attuali regioni francesi della Svizzera, appartenenti, quest'ultime, alla dinastia burgunda.

La fusione tra i gallo-romani e la nuova stirpe regnante franca fu lenta ma continua: i Sali avevano servito per lungo tempo tra le file dell'esercito romano, ed essendosi insediati all'interno delle frontiere con l'approvazione imperiale allo scopo di assicurarne la difesa, furono facilmente assorbiti dalle popolazioni indigene dando vita ad un'organizzazione statale autonoma rispetto all'Impero.

I Britanni che si erano stanziati in Armorica non poterono trascurare i propri vicini ed istituirono con gli stessi rapporti sempre più frequenti. Non si trattava, del resto, di una novità *tout-court*: tra le Gallie e gli abitanti delle isole celtiche, infatti, si erano instaurate delle relazioni commerciali e collaborazioni militari già dal sec. IV⁴⁴.

Il summenzionato riferimento, nei manoscritti bretoni, alla distinzione tra Romani e Franchi (INCIPIUNT EXCERPTA DE LIBRIS ROMANORUM ET FRANCORUM, INCIPIUNT EXCERPTA DE LIBRIS ROMANIS ET FRANCHORUM) è spiegabile con il fatto che questi emigranti percepivano un *comune sentire de re publica* e, perciò, una volta insediatisi in Bretagna,

⁴⁴ Cfr. il L. BIELER, *La conversione al Cristianesimo dei Celti insulari e le sue ripercussioni nel continente*, in *La conversione al Cristianesimo nell'Europa dell'alto Medioevo*, Atti della XIV settimana di studio (Spoleto 14 - 19 aprile 1966), Spoleto 1967, p. 562.

si definiscono *Romani* per distinguere la propria minoranza dalle popolazioni locali guidate dai Franchi ed applicare, così, il già citato principio della personalità del diritto.

I *Canones Wallici* s'inseriscono, quindi, nella consuetudine coeva, secondo la quale in presenza di più gruppi etnici residenti su di un medesimo territorio, non trovavano applicazione disposizioni giuridiche comuni alle diverse componenti autoctone, quanto, piuttosto, normative speciali riferibili a ciascuna di esse. Anche la stessa *Lex Salica*, alla rubrica XIV DE SUPERVENIENTIBUS VEL EXPOLIATIS, prevedeva la distinzione tra Romani e Franchi:

§. 1 *Si quis hominem ingenuum in superventum expoliaverit, cui fuerit adprobatur, MMD dinarios qui faciunt solidos LXIII culpabilis iudicetur.*

§. 2 *Si vero Romanus barbarum Salico exproliaverit, legem superiorem comprahensa convenit observare.*

§. 3 *Si vero Francus Romano expoliaverit, solidos XXXV culpabilis iudicetur.*

Assumendo la denominazione di *Romani*, i Britanni di Armorica si sottraggono alla legge merovingica, e continuano a vivere sotto la propria, benché in alcuni punti modificata a causa delle relazioni di carattere internazionale che diventano sempre più frequenti.

3.2.1. Le connessioni con la *Lex Salica*: l'omicidio dell'uomo libero.

Numerose disposizioni, inoltre, consentono di intravedere una sorta di *guideline* normativa che si dipana tra i *Canones Wallici* e la *Lex Salica*, alla ricerca di *rationes legis* comuni ad ambo i testi. Indice, quest'ultimo, che ci consente di unire, benché con le tutte le dovute titubanze e precauzioni necessarie, le due tradizioni nomoproductive.

Si veda, in sinossi, un esempio⁴⁵ di questi parallelismi per capire meglio le connessioni tra questi differenti testi giuridici:

⁴⁵ Per ulteriori esempi sinottici, ma senza il riferimento al testo delle *Leges Wallicæ*, cfr. BIELER, *Towards an interpretation*, cit., p. 389.

(Canones Wallici) A c. 5 -	(Canones Wallici) P c. 4	(Leges Wallicae) II.49,6 -	(Lex Salica) XXXV.5 -
<i>Si quis servus ingenuum occiderit et plaga ingenuus aut de securi bidubioque aut cultello <aut> dexterali interfectus fuerit et habent libertatem faciendi quod voluerint .</i>	<i>Si servus ingenuum occiderit et culpa ingenui fuerit, hoc <est> de fuste aut dexterali <aut> bidubio aut de cultello fuerit interemptus, ipse homicida parentibus tradatur et quidquid faciendi voluerint habeant potestatem.</i>	<i>Si quis servus ingenuum occiderit, homicida parentibus tradatur [...].</i>	<i>Si servus alienus aut laetus hominem ingenuum occiderit, ipse homicida pro medietate compositionis illius hominis occisi parentibus tradatur, et dominus servi aliam medietatem compositionis se noverit solviturum.</i>

Il tema trattato dalle fonti summenzionate è quello dell'uccisione dell'uomo libero da parte dello schiavo. Evidenti sono le caratteristiche comuni alle diverse tradizioni normative: quella della *Volksrechtssammlung* e della legislazione gallesi, nonché quella della legislazione franca.

Ma mentre in quest'ultima ci si limita ad inquadrare la fattispecie normativa nella sua dimensione puramente oggettiva, inquadrando la figura giuridica criminosa all'interno della *compositio* e senza fornire ulteriori particolari in merito al *corpus commissi delicti*, nei *Canones Wallici*, l'attenzione del lettore è tutta rivolta al mezzo attraverso il quale l'omicidio viene perpetrato.

Lo strumento con cui si consuma il delitto non è qui un'arma *stricto sensu*, bensì uno strumento tipico della vita contadina ed artigianale della comunità: *de securi bidubio[que] aut cultello <aut> dexterali* (A c. 5), *dexterali aut <bi>dubio aut de cultello* (P c. 4). Tanto la *secur* di cui si parla al A c. 5, quanto il *cultellus* sono strumenti tipici dell'arte dei carpentieri: la prima è propria dei taglialegna e dei falegnami, il secondo serve per scolpire ed intarsiare. Appartiene, invece, al mondo dell'agricoltura il *bidubium*, cioè la zappa bipenne, che il *Corpus Glossariorum*⁴⁶ chiama *vidubium* e traduce sia con il termine greco δίκελλα,

⁴⁶ *Corpus Glossariorum Latinorum*, III. 368, 64; cfr. *The Irish Penitentials*, cit., p. 248 n. 6.

sia con il tardo latino *falcastrum*. In esso i linguisti, poi, hanno poi rinvenuto la radice verbale dell'antico irlandese *fidb*, e del medio gallese *gudif*, che contengono l'elemento celtico comune *widu* (inglese: *wood*), cioè bosco⁴⁷. All'attività pastorizia si riferisce, infine, la figura del *dexteral*. Con tale termine, che il Bieler traduce con l'inglese *cudgel*⁴⁸, s'intende il bastone pastorale, usato per condurre le greggi al pascolo, il quale veniva impugnato, per l'appunto, nella mano destra.

Solo una mentalità contadina, e non una guerriera come quella franca, poteva partorire norme di questo tenore: l'assenza di particolari come questi nella legislazione salica, interamente interessata all'aspetto sanzionatorio e transattivo, e non alle modalità di consumazione dell'omicidio, perpetrato con strumenti della vita agreste e della civiltà artigiana, lascia ipotizzare che ci si trovi davanti a disposizioni di chiara ascendenza gallese che con quelle di origine germanica ha in comune solamente l'astratta previsione normativa della *compensatio* e della *traditio parentibus*.

3.2.2. Le connessioni con le altre normative germaniche (I): il furto di cavalli.

Il testo di A c. 54 non desta né particolari curiosità, né speciali difficoltà interpretative: "*Si quis caballum alterius tulerit et in pedicam ruerit, suum proprium reddere praecipimus*", se non fosse per l'assimilazione con un testo parallelo, e non di così immediata percezione, contenuto in P c. 63: "*Si quis caballum alterius inpastoriaverit et suum pastoriaverit, si pastoriam agnoverit sine dubio cum caballo, non dubitet invadere et suum proprium eum esse praecipimus*".

Con riferimento a quest'ultima norma, invece, subentrano alcuni problemi di carattere interpretativo, sul piano giuridico e su quello letterale, dovuti all'oscurità della formulazione periodica. Indubbiamente anche la disposizione contenuta in P c. 63 si riferisce all'ipotesi del furto di cavalli (*Si quis caballum alterius*): chi, in questa circostanza, ha modellato la norma non ha fatto uso della medesima espressione verbale utilizzata in A c. 54. Mentre, infatti, nella prima versione della norma viene impiegato il predicato *tulerit*, P. c. 63, invece, utilizza

47 H. PEDERSEN, *Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen*, Band I: Einleitung und Lautlehre, Göttingen 1909, pp. 165 e 389.

48 Cfr. *The Irish Penitentials*, cit., p. 151.

l'ambiguo *inpastoriaverit*. C'è una curiosa assonanza tra l'*inpastoriaverit* della protasi ed il successivo *pastoriaverit*: non si tratta tanto di un semplice gioco di parole, quanto, piuttosto, sembra possibile azzardare la teoria dell'avvenuta fusione, in un'unica previsione normativa, di più fattispecie criminose ora difficilmente scomponibili.

A favore della malagevolezza della palingenesi, si pone, altresì, il predicato comune ad A c. 54, presente nell'apodosi - *praecipimus* - che, proprio per la sua imperatività e per la forma plurale potrebbe derivare da una norma di origine regia estranea ai *Canones Wallici* o, come è stato fatto notare dal Bieler⁴⁹, potrebbe rappresentare un tentativo di imitazione di una tecnica redazionale normativa propria del diritto romano arcaico come quello delle XII Tavole. La comunanza, tra le due disposizioni, del medesimo predicato verbale costituisce prova evidente di un avvenuto accorpamento: tuttavia, se il *praecipimus* caratterizza la norma contenuta in A c. 54 per la sua linearità espositiva, nello stesso tempo, dà luogo ad un cambio di soggetto in quella presente in P c. 63, impedendone la spontanea comprensione.

La notata assonanza tra l'*inpastoriaverit* della protasi ed il successivo *pastoriaverit* conduce nell'incertezza fino a quando non emerge la mancata collimazione del significato tra le due espressioni: mentre con il termine *pastoriare* s'intende il gesto della conduzione al pascolo, l'espressione *inpastoriaverit* sembra derivare dal sostantivo *pastoria*. Tale termine non costituisce di certo un *hapax legomenon* del linguaggio normativo, dal momento che è rinvenibile in un importante testo della legislazione germanica coeva. Lo troviamo al cap. II. 6 della *Lex Baiwariorum*, alla rubrica *Si quis in exercitu aliquid furaverit*: "*Si quis in exercitu aliquid furaverit pastoriam capistrum frenum feltrum vel quaecumque involaverit et probatus fuerit, si servus est, perdat manus suas; dominus vero eius ipsam rem si habet aut similem reddat*"⁵⁰.

Poiché elencato insieme ad altri termini del medesimo settore mer-

49 BIELER, *Towards an interpretation*, cit., p. 391.

50 La medesima tecnica e previsione normative, senza, però, utilizzare il termine *pastoria*, viene adottata, altresì, al §. 1 del cap. XXVI della *Lex Alamannorum*: "*Si quis in exercitu ubi rex ordinaverit exercitum, si aliquid furtum fecerit, novem vicibus novigeldos solvat quidquid involatus fuerit*".

ceologico (*capistrum frenum feltrum*)⁵¹ alla norma summenzionata si può apprendere come il vocabolo *pastoria* – da cui l'italiano *pastoia* ed il francese *empêtrer* appartenga al glossario tipico dell'equitazione: si trattava, infatti, di un legaccio da annodare alle zampe del cavallo che, pur potendo pascolare all'aperto, era così impedito nella fuga.

Far derivare l'espressione *inpastoriaverit* dal summenzionato sostantivo *pastoria*, consente la possibilità di un accostamento di questa con il predicato *tullerit* di A c. 54 se ambedue le disposizioni, infatti, vengono confrontate con il cap. CCXCVII dell'Editto di Rotari, alla rubrica *De ambulatorias*: "*Si quis pastoriam de caballo alieno tulerit componat solidos VI*".

La legislazione longobarda (entrata in vigore il 22 novembre 643 d.C.) finisce per avvicinare proprio le due recensioni dello Statuto rurale gallese, poiché – pur adottando un apparato sanzionatorio completamente differente – compone la norma utilizzando tanto il medesimo predicato di A c. 54 quanto il termine *pastoria*, rinvenibile indirettamente in P c. 63. Ciò potrebbe suffragare l'ipotesi secondo la quale il compilatore di P c. 63 ha amalgamato in un'unica previsione normativa più fattispecie criminose ora stentatamente distinguibili.

Assodata, dunque, la sua derivazione, il predicato *inpastoriaverit* usato in P c. 63 potrebbe essere la contrazione dell'espressione "*in pastoria minare*" con cui si era soliti indicare il gesto del condurre al pascolo gli animali con la *pastoia*: tale locuzione è in grado di equivalere a quella contenuta nell'apodosi di A c. 54 "*caballum alterius tullerit et in pedicam ruerit*".

Stando al Bieler, inoltre, il compilatore di P c. 63 nel suo tentativo maldestro di fusione tra fattispecie diverse, potrebbe aver preterito l'avverbio *ut* dopo la congiunzione *et* dell'apodosi: "*Si quis caballum alterius inpastoriaverit et ut suum pastoriaverit ...*". Questo studioso, colmando la lacuna originata da questa (inconsapevole?) dimenticanza è stato in grado di addivenire alla seguente interpretazione al fine di attribuire alla norma un significato coerente: "*In anyone has driver to his pasture another person's horse and has hobbled it for grazing as if it were his own, if [the owner] recognizes without a doubt*

51 Cfr. E. VON SCHWIND, *Lex Baiuvariorum*, (MGH, LL, *Leges nationum germanicarum*, V, 2) Hannover 1926, pp. 183-496: 299.

the fetter on his own horse [we would rather say: if he recognizes his own horse in fetters], he shall not esitate to break into [the pasture]and we command [the horse] to be his own"⁵².

3.2.3. *Le connessioni con altre normative germaniche (II): il mercato dei cavalli.*

Si è sostenuto come i *Canones Wallici* rappresentino una normativa di una comunità romanizzata di origine celtica che ha ritenuto opportuno regolamentare il proprio vivere civile distinguendolo da quello delle popolazioni limitrofe dalle quali ha voluto deliberatamente e consapevolmente allontanarsi. Tale sentita necessità di separazione doveva, però, essere temperata da evidenti esigenze di commercio che non potevano essere trascurate: l'autarchia giuridica che si espresse nella volontà di darsi uno Statuto dovette coniugarsi con l'inevitabile ineluttabilità della circolazione della ricchezza verso l'esterno della comunità.

Ciò, però, non avvenne secondo modalità liberiste, ma si avvertì l'esigenza di introdurre norme speciali destinate a regolare i rapporti giuridici caratterizzati da elementi di estraneità. Norme di questo tenore si caratterizzano per la presenza di componenti garantistici necessitati dal un generale senso di sfiducia verso la controparte negoziale: di qui l'avvertito bisogno di introdurre vere e proprie deroghe all'operatività contrattuale ordinaria, estrinsecandosi nell'adozione di un più elevato livello di protezione di rischio avverso i vizi insiti nei beni acquistati.

Questo è quanto si avverte nella norma contenuta in A c. 20 e P c. 29 attinente alla compravendita di cavalli:

A c. 20 - Si quis de Calpeis vel de Saxonibus vel da qualibet gente capallum caparaverit in qualibet speciem, testibus conprobet; sic hoc consignatum fuerit et invicem testes adequaverint, sic ita aequale dividant.

P c. 29 - Si quis Calfaicum aut Saxonum caballum comparaverit aut quamlibet speciem, hoc si in testibus conprobetur et cum ipso consignatum fuerit, invicem sibi testes adequant; sic ita aequales dividant.

I compilatori dello Statuto rurale ritennero opportuno tutelare gli acquirenti della comunità contro le eventuali truffe delle popolazioni

⁵² Così BIELER, *Towards an interpretation*, cit., p. 391.

vicine, rendendo necessario, ai fini della validità della vendita e della relativa consegna, la partecipazione di testimoni (*testibus conprobet... hoc si in testibus conprobetur*).

La presenza di un riferimento ai Sassoni (*de Saxonibus... Saxonicum caballum*) ha portato gli studiosi ad interrogarsi sul momento della redazione di questa disposizione: si è, infatti, sostenuto che il riferimento agli invasori della Britannia potesse in qualche modo far deporre per un'origine insulare della norma⁵³. Si tratta di una tesi certamente interessante ma, altrettanto incompleta, perché né tiene conto dell'assenza di una norma parallela nelle *Leges Wallicæ* né del residuo dato testuale. Se da una parte, infatti, il termine *Calpeis*, presente in alcuni manoscritti contenenti la versione A dei *Canones Wallici*, non ha, ingiustamente – come si avrà modo di vedere – incontrato un reale riscontro storico, dall'altra, molti altri, di origine bretone, riportano l'ablativo *Gallis*⁵⁴. Tale riferimento agli antichi abitanti della Francia induce lo studioso a correggere il tiro ed a ritenere la norma di origine continentale. A ciò si aggiunga che l'apparentemente incomprensibile riferimento agli sconosciuti *Calpei*⁵⁵ può essere sopperito prendendo in considerazione l'aggettivo *Calfaicum* presente in P c. 29: si potrebbe trattare, infatti, di un rifiuto del copista del testo originale che intendeva scrivere l'attributo *Taifalicum*, cioè dei Taifali. Quest'ultimi erano una *gens gothica* arrivata in Gallia, insieme ai Visigoti, dai lontani territori transdanubiani⁵⁶ e, dopo essersi stanziati nella Neustria, al confine con la Bretagna, stando ai dati contenuti nella *Notitia Dignitatum* avevano fornito all'Impero Romano d'Occidente un reggimento di caval-

53 BIELER, *Towards an interpretation*, cit., p. 389.

54 La variazione è riportata dal codice Orléans 221, dal *Codex Bigotianus*, dal codice Hatton 42, dal ms 265 (k2) CCC. Cfr. in proposito *Medieval Handbooks of Penance*, cit., p. 374, dove i curatori utilizzano solo la *lectio* contenente l'ablativo *Gallis*.

55 Proprio perché si fa qui riferimento alla commercializzazione dei cavalli, Ludwig Bieler non esclude che l'ablativo *Calpeis* possa riferirsi al termine greco κάλλιπη, con cui si indicava la cavalcatura da trotto (*The Irish Penitentials*, cit., p. 248, nota 12).

56 AMMIANI MARCELLINI, *Res gestae a fine Corneli Taciti*, XXXI, 7: "eumque stupentem ad impetum primum, amissis quibusdam suorum, coegerunt ad effugia properare montium praeruptorum. qua rei novitate maioreque venturi pavore constrictus, a superciliis Gerasi fluminis ad usque Danubium Taifalorum terras praestringens, muros altius erigebat: hac lorica diligentia celeri consummata, in tuto locandam securitatem suam existimans et salutem".

leria – i c.d. *Equites Taifali* o anche *Equites Honoriani Taifali iuniores* – di stanza *intra Gallias cum uiro illustri comite et magistro equitum Galliarum*⁵⁷. Conosciuti per la propria prestanza militare e per la ferocia dei costumi⁵⁸, i Taifali, erano cavalieri provetti e, forse, proprio per questo motivo, commerciavano in razze equine. Il riferimento, maggioritario, ai Taifali e quello, minoritario, ai Galli, induce a far pensare che la norma possa, quindi, essere di origine continentale: tale derivazione non esclude, del resto, la possibilità di un eventuale commercio di cavalli con gli stessi Sassoni.

Se la prima parte della norma attinente alla vendita e consegna dei cavalli acquistati, non comporta difficoltà interpretative, la seconda, invece, dà luogo a vere e proprie incomprensioni. Le espressioni *sic ita aequale dividant* contenuta in A c. 20 e *sic ita equales dividant* di P c. 29, infatti, sembrano mettere in evidenza una problematica relativa all'incertezza della proprietà degli animali appena venduti. Ciò parrebbe comprovato dal fatto che una locuzione alquanto simile (*equali per capita dividant portionem*) viene utilizzata, in materia successoria, al cap. IV.2,8 delle *Leges Visigothorum*, alla rubrica *Si his, qui moritur, filios fratri vel sororis relinquere videatur*: "*Qui moritur si fratres et sorores non reliquerit et filios fratrum vel sororum reliquerit, si ex uno fratre sit unus filius, et ex alio fratre vel sorore forsitan plures, omnem hereditatem defuncti percipiant et equali per capita dividant portionem*".

A prescindere dal fatto che tale disposizione delle *Leges Visigothorum* poco ha di germanico, mentre moltissimi sono i riferimenti al diritto romano, considerata la somiglianza della stessa con quanto indicato da Gaio⁵⁹ in tema di successione *post mortem* tra figli dei fratelli

57 *Notitia dignitatum*, hrsg. O. Seeck, Berlin 1876 (*Notitia dignitatum omnium tam civilium quam militarium in partibus Occidentis*, VII).

58 JORDANES, *De origine*, cit., XVI, 91: "*Qui excipiens eos eorumque verbis accensus mox trecenta milia suorum armata produxit ad bellum, adhibitis sibi Taifalis et Hasdingis nonnullis, sed et Carporum tribus milibus, genus hominum ad bella nimis expeditum, qui saepe fuere Romanis infesti; quos tamen posthaec, imperante Diocletiano et Maximiano, Galerius Maximianus Caesar devicit et rei publicae Romanae subegit*".

59 Karl Zeumer, quasi come in una glossa, annota: "*Auctor ante oculos habuisse videtur verba Gai, Instit. III.16*": cfr. *Leges Visigothorum*, hrsg. K. Zeumer, (MGH, LL, I. 1.), Leipzig-Hannover 1902, p. 176 n. 3.

del deceduto⁶⁰, l'espressione viene, altresì, accolta, con una diversa formulazione (*usque dum aequali partiant*), al cap. LXXXVIII delle *Leges Alamannorum* alla rubrica *Ut fratres post mortem patria eorum hereditatem non dissipent, antequam dividant eam*: "*Si qui fratres post mortem patris eorum aliquanti fuerint, dividant portionem patria eorum. Dum haec non fuerit factum, nullus rem suam dissipare faciat, usque dum aequali partiant*".

Mentre nelle normative di matrice germanistica, nonché nel commentario gaiano, si pone il problema circa l'attribuzione della proprietà dei beni ereditari caduti in successione, nello Statuto rurale, invece, si assiste ad una vera e propria consegna (*sic hoc consignatum fuerit, cum ipso consignatum fuerit*) che non genera affatto dubbi circa la titolarità dei cavalli venduti. Probabilmente le espressioni contenute in A c. 20 e di P c. 29, si riferiscono invece ai testimoni presenti alla vendita: questi dovevano essere in numero pari per ciascuna parte negoziale (*et invicem testes adequaverint, invicem sibi testes adequant*) in modo tale da verificare che ciascuna di esse potesse conseguire un vantaggio equo (*sic ita aequale dividant, sic ita equales dividant*).

3.3. La contaminazione penitenziale.

Il testo dei *Canones Wallici*, denso di intrecci culturali oltreché giuridici, è caratterizzato da norme di ascendenza ecclesiastico-temporale: tuttavia, in esso è possibile distinguere nettamente l'intervento, postumo, di un copista ecclesiastico di origine e formazione irlandesi.

Il codice Cotton Otho E. XIII ed il *Codex Sangermanensis* 121, infatti, non intitolano i *Canones Wallici* come gli altri manoscritti bretoni, distinguendo tra Romani e Franchi (INCIPIUNT EXCERPTA DE LIBRIS ROMANORUM ET FRANCORUM, INCIPIUNT EXCERPTA DE LIBRIS ROMANIS ET FRANCHORUM), ma introducono il testo dei *Canones Wallici* in maniera differente. Rispettivamente SINOD<i> ROM<ani> INCIPI<unt> PAUCA COLOMELLA ed INCIP<it> IUDI<cium> CULPAR<um>.

⁶⁰ "Quod si defuncti nullus frater extet, sed sint liberi fratrum, ad omnes quidem hereditas pertinet; sed quaesitum est, si dispari forte numero sint nati, uelut ex uno unus uel duo, ex altero tres uel quattuor, utrum in stirpes diuidenda sit hereditas, sicut inter suos heredes iuris est, an potius in capita. iam dudum tamen placuit in capita diuidendam esse hereditatem. itaque quotquot erunt ab utraque parte personae, in tot portiones hereditas diuidetur, ita ut singuli singulas portiones ferant", GAI, *Institutiones*, III.16.

Dall'apposizione di questo genere di titoli, è chiaro che durante tutto il suo peregrinare per l'Europa, ed a prescindere da quello che fu il luogo della redazione del testo originario, lo Statuto dei *Canones Wallici* si trovò nelle mani di qualche chierico che ne deformò la struttura primordiale secondo le modalità di suddivisione *ratione materiae* delle *collectiones canonum* attribuendogli una dimensione più organica, diventando così, un buon *habitat* per curiose, e giuridicamente non sempre giustificabili, disposizioni di matrice penitenziale.

3.3.1. La disciplina degli impedimenti nel matrimonio.

Nei *Canones Wallici* sono di evidente ascendenza penitenziale alcune norme afferenti alla materia matrimoniale, sottese a stabilire degli impedimenti alla contrazione del vincolo nuziale ed a predisporre, parallelamente, un apparato sanzionatorio diretto ad intervenire, in maniera deterrente, all'eliminazione di comportamenti ritenuti non adeguati per una *societas* civile romanizzata che, uscente dalla tradizione pagana, stava assumendo i connotati della religiosità cristiana.

Le inserzioni penitenziali relative alla materia matrimoniale rappresentano una vera e propria cesura giuridica rispetto al residuo *corpus iuris* dello Statuto rurale: la società in cui i *Canones Wallici* sono stati in vigore, pur non ripudiando le proprie origini celtiche, ha manifestato una tendenza nazionalistica attribuendosi un'ascendenza, almeno sul piano culturale, romana.

Le norme di matrice penitenziale, presenti per lo più nei manoscritti della versione A, mettono, invece, in evidenza l'intrusione, a volte forzata, di disposizioni di origine irlandese: tale costrizione fu operata da un anonimo copista che inserì nel testo dei *Canones Wallici* norme il cui tenore letterale era estraneo alle logiche dello Statuto rurale. La propria cultura, autoctona irlandese, lo spinse ad introdurre disposizioni adeguate a contrastare le consuetudini giuridiche della propria civiltà, senza però, preoccuparsi se le stesse potevano essere, altresì, utili per la società romano gallese che abitava sotto la vigenza dei *Canones Wallici*. Benché, in generale, i *Canones Wallici* preservino le consuetudini celtiche in materia matrimoniale⁶¹, laddove queste si

61 Cfr., e.g., A c. 17 ed A c. 47.

pongano in contrasto con la fede dell'anonimo copista che ha introdotto le norme di matrice penitenziale irlandese nel suo *corpus* originario, essi tendono a limitarne la portata. È il caso di A c. 59: "*Si quis legitimæ legis voluntate patrum nupto filiam iuncxerit et iuxta hoc concubina[m] ancillam sibi habere præsumserit, ipse ab æclesia Dei et ab omni Christianorum mensa sit extraneus nisi ad penitentiam revocetur*". Il matrimonio legittimamente contratto (*legitimæ legis voluntate patrum*) se da una parte, consente di avere una schiava, dall'altra parte non giustifica la possibilità per il marito di assumerla con il titolo di concubina.

La norma penitenziale si assesta su una posizione di assoluta intransigenza nei confronti tanto del matrimonio bigamo quanto di quello monogamo accompagnato da una relazione extramatrimoniale. Difficile poter pensare che nella civiltà romanizzata in cui trovarono applicazione i *Canones Wallici* la poligamia costituisse un costume sociale diffuso: la norma penitenziale contenuta in A c. 59, piuttosto, forse con una diversa formulazione, poteva trovare applicazione nella società tribale irlandese⁶², ed in modo particolare tra gli appartenenti alla nobiltà regia⁶³. Affinché la norma mantenesse una maggiore capacità inibitoria non era comminata una penitenza qualsiasi, bensì la stessa scomunica (*ab æclesia Dei et ab omni Christianorum mensa sit extraneus*), a sua volta revocabile in caso di avvenuta contrizione d'animo (*nisi ad penitentiam revocetur*).

Fortemente legata, nelle logiche e nelle modalità di redazione normativa, ad A c. 59 è la disposizione contenuta nel successivo A c. 60: "*Si quis ancillam suam in matrimonio sibi habere voluerit et de suis rebus habet potestatem, si noluerit postea habere eam, non conceditur; quod si eam venundare noluerit, eum venundari iubemus et ancillam illam in sacerdotis ponimus potestatem*".

Anche in tale circostanza è possibile attribuire la norma ad un periodo successivo alla redazione del testo originario dei *Canones Wallici*. Tale disposizione, infatti, mette in evidenza la sentita necessità di eli-

62 In proposito, v. F. KELLY, *A guide to Early Irish Law*, Dublin 1988, p. 70; cfr., altresì, il trattato di diritto penale sui delitti di sangue *Bretha Crólige* (del sec. VIII), in *Corpus Iuris Hibernici*, ed. D.A. Binchy, Dublin 1978, 2286.24-2305.3.

63 Il grande numero di figli dei re irlandesi suppone un uso diffuso della poligamia: cfr. M.A. O'BRIEN, *Corpus Genealogiarum Hiberniæ*, Dublin 1992.

minare una consuetudine prevista dal diritto irlandese, quella, cioè della vendita della schiava assunta in moglie: si tratta, infatti, di una norma non solo anomala, ma anche inutile se si considera che la stessa viene inserita in un contesto sociale e giuridico di chiare ascendenze romanistiche. La nuova fede religiosa imponeva al matrimonio l'estrema consapevolezza: non era permesso ripudiare la moglie, benché schiava, una volta celebrate le nozze. A differenza del tardo diritto romano⁶⁴ che consentiva di elevare la posizione della schiava nubenda a donna libera, nel diritto celtico il matrimonio non era causa di elevazione del rango sociale, e benché moglie, la schiava perseverava ad essere tale, continuando ad essere annoverata nel patrimonio disponibile del marito.

La vendita della schiava era, quindi, permessa solo prima delle eventuali nozze a condizione che la già manifestata volontà di contrarre nozze con la stessa (*Si quis ancillam suam in matrimonio sibi habere voluerit*) avesse subito gli effetti di un ripensamento (*si noluerit postea habere eam*). Per evitare, poi, che la schiava una volta venduta potesse tornare nuovamente nella disponibilità materiale del precedente proprietario, a seguito del primo negozio di vendita, veniva affidata alla potestà di un sacerdote (*in sacerdotis ponimus potestatem*): la responsabilità morale di quest'ultimo non avrebbe mai più consentito la ripetizione della schiava all'ex proprietario, impedendo l'instaurarsi di un rapporto di concubinato, in etta antitesi con quanto stabilito al precedente A c. 59.

3.3.2. L'acconciatura dei chierici.

Certamente *prima facie* curiosa, a causa del tipo di argomento affrontato, è la norma contenuta in A c.61: "*Si quis catholicus capillos promisserit more barbarorum, ab ab æclesia Dei alienus habeatur et ab omni Christianorum mensa donec delictum emendat*". All'odierno lettore il divieto può apparire insolito: tuttavia, all'origine dell'adozione di una norma di questo tenore all'interno dei *Canones Wallici*, è possibile stabilire un doppio ordine di cause. *In primis* si deve considerare l'ambiente storico-geografico di vigenza della *Gemeinderecht* gallese: lo

⁶⁴ Cfr. IUSTINIANI, *Institutiones*, I.10.13; IUSTINIANI, *Codex*, 5.4.25, 5.27.10, 5.27.11; IUSTINIANI, *Novellæ*, 12.4, 18.11, 19, 89.15.

Statuto rurale, infatti, disciplinava le consuetudini di una civiltà romanizzata che intendeva ben distinguersi socialmente ed etnograficamente dalle popolazioni limitrofe, guardate – come si è potuto vedere – con una certa diffidenza, ma al cui fianco fu costretta a convivere.

Con l'adozione di questa norma, è facilmente presumibile, quindi, che questi Celti che si autodefinivano *Romani*, volessero tracciare una linea di confine anche dal punto di vista religioso: all'anonimo copista che introdusse la disposizione di matrice penitenziale contenuta in A c. 61 non era sufficiente qualificare la propria *gens* sotto un profilo etnografico, dal momento che ritenne, altresì, necessario caratterizzarne la fede.

La protasi della norma esordisce con un *Si quis catholicus*: ciò, evidentemente, rende implicito che la comunità rurale degli immigranti gallesi potesse trovarsi a contatto con una realtà sociale esterna religiosamente non omogenea, potendosi instaurare, quindi, dei rapporti anche con cristiani non cattolici. Nel sec. VI, infatti, non tutte le popolazioni continentali seguivano la dottrina romana, avendo conosciuto il Cristianesimo nella sua forma ariana, come ad esempio, gli Alamanni, i Bavari, i Burgundi, che, geograficamente, vivevano non troppo distanti dai confini bretoni.

La disposizione contenuta in A c. 61, quindi, raccoglie in sé il fine di tutelare la fede cattolica quale elemento, per così dire, nazionalistico che rafforza l'immagine esterna degli immigranti gallesi rispetto alle popolazioni limitrofe, qualificate alla stregua di genti straniere (*more barbarorum*).

La norma, però, si presta ad una seconda interpretazione, per la quale si rende necessario ricorrere ad altro materiale penitenziale. Forti, infatti, sono le analogie e le possibili commettiture con il Can. 6 del *Synodus I Sancti Patricii*: "*Quicumque clericus ab hostiario usque ad sacerdotem sine tunica visus fuerit atque turpitudinem ventris et nuditatem non tegat, et si non more Romano capilli eius tonsi sint, et uxor eius si non velato capite ambulaverit, pariter a laicis contempnetur et ab ecclesia separentur*". Come in A c. 61, anche in questo canone si è arrivati a comminare la sanzione della scomunica (*ab ecclesia separentur*): ma a differenza di quanto previsto dai *Canones Wallici* dove si è in presenza di una previsione della redimibilità (*donec delictum emendat*), il *Synodus I Sancti Patricii* prevede un'esacerbazione della pena che stabilisce la degrada-

zione sociale allo *status* laicale dei soggetti agenti appartenenti alla gerarchia ecclesiastica (*pariter a laicis*). Evidentemente il fatto che i capelli dovevano essere concitati *more Romano* implica che vi fossero delle differenze tra la *tonsura* romana e quella celtica. L'autore di questa prescrizione doveva evidentemente notare un contrasto rilevante tra le due differenti pettinature. In termini simili si esprime anche il Can. 7 del cap LII della *Collectio Canonum Hibernensis* che attribuisce la previsione normativa alla paternità stessa dell'Apostolo d'Irlanda: "(Patricius) CAN<on> ROMAN<u>S. Quicumque clericus ab hostiario usque ad sacerdotem sine tonica visus fuerit que turpitudinem corporis et nuditatem tegat, et si non more romano capillos et barbam tonderit excommunicetur".

Le *rationes* delle prescrizioni contenute, tanto al Can. 6 del *Synodus I Sancti Patricii* quanto al Can. 7 del cap LII della *Collectio Canonum Hibernensis*, risiedono nella necessità di stabilire un livello di decoro minimo per i chierici e le rispettive consorti che imponeva alcune condizioni *standard*: quali il vestire in modo adeguato da coprire *turpitudinem ventris et nuditatem*, il curare la tonsura e la rasatura della barba per gli uomini, l'indossare il velo durante le passeggiate per le donne.

La disposizione contenuta in A c. 61, però, è ben diversa da quelle di ritenuta origine patriziana: essa, infatti, non configura una violazione attribuibile ad uno specifico soggetto socialmente individuato (*Quicumque clericus*), come succede al Can. 6 del *Synodus I Sancti Patricii* ed al Can. 7 del cap LII della *Collectio Canonum Hibernensis*, ma si riferisce un appartenente qualsiasi (*Si quis*) alla comunità rurale gallese: essa è, probabilmente, prodotto dell'evoluzione di una previsione normativa creata appositamente per il clero ed estesa solo successivamente al laicato.

3.3.3. I danni cagionati dai cani.

Prova evidente dell'avvenuta interpolazione del testo originario dei *Canones Wallici*, da parte di un copista di origine irlandese, è data dall'inserzione, nei codici recanti di A c. 62.

Questa disposizione, infatti, riproduce quella contenuta al Can. 2 del Testo VI dei *Canones Hibernenses*.

Con quest'ultima espressione s'intende un gruppo di sei normative

che la tradizione paleografica, dallo *Wasserschleben* in poi⁶⁵, è solita pubblicare insieme, quasi si trattasse di capitoli appartenenti ad un'unica opera: ragionandosi, in realtà, di testi mai trasmessici, dai codici che li contengono, in una versione unitaria.

I *Canones Hibernenses* disciplinano materie giuridiche monografiche ed, eccezion fatta per il Testo II, sarebbero l'espressione dei risultati raggiunti durante alcuni sinodi locali⁶⁶.

Il Testo VI dei *Canones Hibernenses* riproduce alcune disposizioni ersepite da un trattato giuridico irlandese dedicato ai danni cagionati dai cani: il *Conslechta*. Questa monografia, compilata secondo una tecnica esclusivamente casistica, e giunta a noi in una versione frammentaria, è contenuta nello *Senchas Már*, una raccolta di scritti giuridici della prima metà del sec. V divisa in cinque libri⁶⁷. Si confrontino, quindi, le disposizioni contenute nei *Canones Wallici* e nei *Canones Hibernenses*:

(*Canones Wallici*) A c. 62 -

Si canis quidlibet manducet, prima culpa nihil reddatur pro illo nisi semet ipse; quod si iterum peccaverit, dominus canis quod comederit ille reddat.

(*Canones Hibernenses*) VI 2 -

Item: canis quodlibet manducet, prima culpa nihil reddatur nisi ille solus. Si vero secundo vel tertio iteraverit, reddetur quod fecerit vel comederit.

Dalla sinossi è abbastanza probabile capire che il testo normativo riportato in A c. 62 riproduca l'edizione della disposizione originale celtica e non quella raccolta nel manoscritto VI dei *Canones Hibernenses*: probabilmente il loro copista doveva aver in mente la *ratio* della norma ed il suo senso, ma non ricordava con precisione la definizione riportata dallo *Senchas Már*.

65 Cfr. WASSERSCHLEBEN, *Die Bussordnungen*, cit., pp. 136 e ss.; *Medieval Handbooks of Penance*, cit., pp. 118 e ss.; *The Irish Penitentials*, cit., pp. 160 e ss.

66 Ciò è desumibile dal titolo loro preposto dai manoscritti che li contengono: il Testo I contiene infatti esordisce con DE DISPUTATIONE HIBERNENSIS SINODI ET GRIGORI NASASINI SERMO DE INNUMERABILIBUS PECCATIS INCIPIT; il Testo III: ITEM SYNODUS SAPIENTIUM: SIC DE DECIMIS DISPUTANT; il Testo IV: SINODUS HIBERNENSIS DECREVIT; il Testo VI: DE CANIBUS SINODUS SAPIENTIUM.

67 Cfr. KELLY, *A guide*, cit., p. 275; i pochi frammenti del *Conslechta* sono rinvenibili in *Corpus Iuris Hibernici*, cit., 111.3-114.7, 311.36-314.16, 1395.15-1396.6, 1516.12-4, 1550.24-1551.12, 2103.8.

La norma di A c. 62, benché proveniente da un contesto normativo e sociale diverso, non altera l'equilibrio interno ai *Canones Wallici*, dal momento che, a differenza di quanto affermato in precedenza con riferimento a quella contenuta in A c. 59, anch'essa di origine irlandese, s'inserisce nello Statuto rurale gallese conferendo allo stesso con una disposizione non totalmente estranea al suo disegno complessivo: la presenza di danni cagionati da animali, soprattutto se si pensa alla cornice storica in cui i *Canones Wallici* ebbero vigenza, rappresentava sicuramente un evento possibile e, come tale, bisognoso di una speciale tutela giuridica.

La versione della norma contenuta in A c. 62 mostra una migliore capacità tecnica nel distinguere la reiterazione dell'offesa provocata dal cane (*si iterum peccaverit*), rispetto a quanto troviamo scritto nel Can. 2 dei *Canones Hibernenses* in cui si deve ricorrere all'uso di una circonlocuzione, quasi a titolo di interpretazione autentica, e di esempi numerati per poter descrivere lo stesso effetto (*Si vero secundo vel tertio iteraverit*).

Ciò significa che colui che ha inserito nel testo rurale gallese la disposizione celtica aveva davanti a sé la versione originale della norma, cosa che invece mancava ai commissari sinodali dei *Canones Hibernenses*, i quali dovevano ben conoscere la prescrizione in astratto, ma non la sua precisa formulazione.

4. Conclusioni.

I *Canones Wallici* rappresentano una delle migliori sintesi giuridiche del periodo altomedievale: da una parte, infatti, immane il senso di una società rurale che cerca – e non solo nelle forme – di autodefinirsi in senso nazionalistico avvertendo la propria ascendenza dalla civiltà romana, e dall'altra esibendo un eclettismo che, permeandoli, costituisce un criterio di collegamento sincretico ad altre opere della letteratura normativa coeva.

Pur essendo, infatti, la tipica espressione di una società romanizzata, i *Canones Wallici* tratteggiano certamente una volontà di un'autoemarginazione culturale ed etnica, giustificata dalla cosciente necessità degli emigrati dalla Britannia di sentirsi diversi dalle popolazioni che li circondavano che erano simili a quelle da cui erano scappate, ma evidenziano, allo stesso tempo, la consapevolezza degli effetti estintivi che il proprio isolamento avrebbe potuto causare. Ciò

porterà l'antico testo dello Statuto rurale ad aprirsi, altresì, a formule giuridiche esterne a quelle che avevano caratterizzato la sua versione originale.

Non è possibile sostenere che l'attuale esemplare dei *Canones Wallici* sia la sola espressione della civiltà celtica dell'Inghilterra meridionale: ciò costituirebbe solamente un'affermazione presuntuosa. Chi, senza alcuna verifica, ha sostenuto che i *Canones Wallici* fossero le leggi del summenzionato re Riothamo, individuando necessariamente in questi il re Artù storico⁶⁸, pur dando vita a quella che può essere una tesi sicuramente affascinante, non ha deliberatamente voluto leggere le evidenti relazioni esistenti tra lo Statuto e le normative coeve continentali.

Il testo originario dei *Canones Wallici* – posto in essere da chi aveva matura conoscenza della cultura latina in generale, e della sua scienza giuridica in particolare – è sicuramente di origine (geografica) britannica, ma è altrettanto vero che in esso sono individuabili disposizioni appartenenti ad esperienze normative differenti rispetto tanto a quella (ancestrale) celtica quanto a quella (coloniale) romana. Per ovvi motivi di vicinanza territoriale e contiguità economico-commerciali i *Canones Wallici* esibiscono, altresì, norme che appartengono al mondo del diritto germanico: in essi è stato possibile ricontrare, infatti, connessioni con le più importanti normative continentali coeve o immediatamente successive.

Accanto a disposizioni appartenenti alla tradizione normativa gallesse – che rientreranno nella successiva codificazione voluta dal Re Hywel Dda intorno all'anno 940 – i compilatori dello Statuto affiancarono disposizioni appartenenti alla cultura giuridica romana delle origini, quali la Legge delle XII Tavole, ed alla sua più nobile elaborazione scientifica, le Istituzioni di Gaio, inserendo norme appartenenti alle più importanti espressioni legislative germaniche quali la *Lex Saliica* e le altre leggi romano-barbariche.

68 Le considerazioni di Wolfgang Wagner, *Le recueil de lois du roi Arthur*, sono sintetizzate da J.F. GERKENS, *Chronique de la 53^{me} session de la Société Internationale Fernand de Visscher pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité à Exeter du 19 au 24 septembre 1999*, «Revue internationale des droits de l'antiquité», 3e serie, XLVI (1999), pp. 577-595 : 594-595.

Alle norme temporali di origine civilistica e di natura penalistica, furono accostate, poi, disposizioni tratte dalla neonata scuola penitenziaria, consentendo, così, ai *Canones Wallici* di essere, altresì, permeati dalla cultura giuridica irlandese.

Se tutto questo avvenne in maniera inconsapevole o fu, piuttosto, espressione di una ricercata sedimentazione culturale non ci è dato sapere: sicuramente dietro i *Canones Wallici* c'è la presenza di una mano esperta che ha saputo unire disposizioni normative provenienti da un'area geografica che va dall'Irlanda all'Italia, dal Galles alla Germania, dall'Inghilterra meridionale alla Francia, facendo confluire culture giuridiche laiche e sacre, di origine mediterranea, celtica e germanica. Da un punto di vista storico, i *Canones Wallici* rappresentarono certamente il *Corpus iuris* di una comunità romanizzata di origine celtica sbarcata sul continente in un momento di grandi flussi migratori da una regione all'altra dell'Europa, ma all'occhio di chi si accosta ad essi con spirito critico e scientifico appaiono davvero, per mutuare dalle parole dello *Wasserschleben* di ben oltre un secolo e mezzo fa, "*eine alte Volksrechtssammlung*".